

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:

INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno	€
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____

li 19-01-2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to O. Gattuso

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E/O DEL SERVIZIO**

F.to A. Colletto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to G. Schembri

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo per quindici giorni consecutivi.

Li 19-01-2012

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to G. Schembri

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 19-01-2012



RESPONSABILE DEL SETTORE

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINAZIONE

N° 54 / 2012 del Registro

Settore: Economico Finanziario

Servizio: _____

OGGETTO: Corresponsione al personale dipendente dell'indennità di vacanza contrattuale a decorrere dall'1/04/2010.

L'anno duemiladodici, il giorno diciannove, del mese di Gennaio,

nella sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge:

“Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti” (art. 51, comma 2, L. 142/90);

“Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico”. (art. 51, comma 3).

✓ Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999);

✓ Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;

✓ Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999;

✓ Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'01/04/1999;

✓ Accertata la competenza del responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento in oggetto.

DETERMINA

Richiamato l'art. 47 - bis del D. Lgs 30 marzo 2001, n.165, articolo aggiunto dall'art. 59, c. 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ai sensi del quale " a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale";

Richiamato l'articolo 2, comma 35, della legge 22/12/2008 n. 203 (finanziaria per l'anno 2009) che introduce una disposizione a regime che impone l'obbligo del pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale in caso di mancato rinnovo del contratto di lavoro nei termini anzi citati superando i richiami alle procedure di cui agli art. 47 e 48, comma 1, del d.lgs. 165 del 2001 e dei contratti collettivi nazionali di lavoro e rendendo, quindi, strutturale la sua corresponsione;

Atteso che tale emolumento va riconosciuto a decorrere dal mese di aprile del primo anno di ciascun biennio contrattuale;

Preso atto che:

- l'ultimo contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali per il biennio economico 2008-2009 è stato sottoscritto in data 31.07.2009;
- l'ultimo contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto regioni e autonomie locali per il biennio economico 2006-2007 è stato sottoscritto in data 22.2.2010;

Atteso che per assicurare l'omogenea applicazione della normativa vigente in materia di tutela retributiva del pubblico impiego (articolo 2, comma 35, della legge n. 203/2008 - legge finanziaria 2009 e analoghe disposizioni previste dal decreto legislativo n. 150/2009), la Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato le misure dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) dell'anno 2010 da corrispondere al personale delle diverse categorie interessate delle amministrazioni del comparto Regioni - Autonomie locali riepilogate nella tabella allegata al presente atto;

Dato atto che:

- l'IVC è un elemento provvisorio della retribuzione che verrà riassorbito negli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012;
- a decorrere dal 2011, in caso di perdurante assenza di rinnovo contrattuale, proseguirà la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale nella misura mensile definita a luglio 2010 pari al 50% del TIP 2010;

Considerato che, al personale dipendente di questo Ente, è stato applicato l'ultimo CCNL relativo al biennio 2008-2009 e sono state adeguate le relative retribuzioni;

Dato atto che, ai dipendenti che risultano in quiescenza nell'anno di riferimento sarà corrisposta la vacanza contrattuale per i mesi ad essi spettanti;

Visti i prospetti contabili predisposti dal responsabile del servizio di Ragioneria, uniti al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Vista la legge 142/90 e la L.R. 48/91;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

1. Di corrispondere al personale dipendente, in servizio a tempo indeterminato ed a tempo determinato, l'indennità di vacanza contrattuale, nella misura indicata negli uniti prospetti contabili predisposti dall'Ufficio Ragioneria in relazione alla categoria di inquadramento ed agli importi desunti dalla tabella formulata dalla Ragioneria Generale dello Stato allegata alla presente, con decorrenza 1° aprile 2010;
2. Di dare atto che:
 - gli importi dell'IVC come liquidati, costituiscono anticipazione di benefici contrattuali che andranno riassorbiti al momento dell'applicazione del contratto collettivo di lavoro;
 - la maggiore spesa per la liquidazione dell'indennità di vacanza contrattuale, come determinata con il presente atto, trova copertura finanziaria, per gli oneri diretti e per gli oneri riflessi e l'IRAP, afferenti agli anni 2010 e 2011, nei pertinenti interventi del bilancio di previsione 2012, tra i residui passivi, dove è prevista la necessaria disponibilità;
 - a decorrere dal 2012, proseguirà la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale nella misura mensile definita a luglio 2010 pari al 50% del TIP 2010 fino al perdurare dell'assenza di rinnovo contrattuale.